GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 1 MAGGIO — NUM. 103

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	33	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. **5372** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 20 della legge 14 luglio 1887, N. 4703 (Serie 3ª) che approva una nuova tariffa doganale;

Vista la legge 6 dicembre 1885, N. 3547 (Serie 3ª) portante provvedimenti riguardo alla Marina mercantile;

Sentito il parere del Consiglio Superiore della Marina mercantile;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, di concerto con quelli della Marina e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.

Per effetto della nuova tariffa doganale, alla costruzione degli scafi, delle macchine e delle caldaie delle navi mercantili fabbricate nei cantieri nazionali, secondo la legge 6 dicembre 1885, N. 3547 (Serie 3ª), oltre i compensi stabiliti dalla legge stessa, è accordato un maggiore compenso nella seguente misura:

a) Per gli scafi delle navi a vapore ed a vela in ferro ed in acciaio, per ogni tonnellata di stazza lorda . . . . L. 17 —

b) Per gli scafi delle navi a vela in legno, per ogni tonnellata di stazza lorda . . . . . » 2 50

c) Pei galleggianti in ferro ed in acciaio, per ogni tonnellata di stazza lorda . . . . . » 7 50

d) Per le macchine ad uso della navigazione, per ogni cavallo indicato . . . . . » 2 50

e) Per le caldaie ad uso della navigazione e per la riparazione di quelle già costruite in Italia, per ogni quintale . . . . » 3 50

Per la costruzione di galleggianti in ferro ed in acciaio per conto della marina militare e di altre amministrazioni governative sono dovuti gli stessi compensi.

Articolo 2.

Alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo, sono accordati i seguenti compensi:

a) Per gli scafi delle navi da guerra in ferro ed in acciaio, per ogni tonnellata di stazza lorda . . . . L. 50 —

b) Per le macchine delle navi da guerra, ad uso della navigazione, per ogni cavallo indicato » 8 50

c) Per le caldaie delle navi da guerra, ad uso della navigazione e per la riparazione di quelle già costruite in Italia, per ogni quintale » 9 50

d) Per gli apparecchi e le macchine ausiliarie di bordo, per ogni quintale . . . . . » 11 —

Articolo 3.

Ai maggiori compensi stabiliti dall'articolo primo, ed ai compensi di cui all'articolo secondo non avranno diritto:

1° Le costruzioni di scafi, macchine e caldaie delle navi mercantili e degli apparecchi e macchine ausiliarie di bordo quando siano state cominciate anteriormente al primo gennaio 1888;

2° Le costruzioni di scafi, macchine e caldaie delle navi da guerra e di galleggianti per conto di amministrazioni governative, se i relativi contratti siano stati stipulati anteriormente al 1° gennaio 1888.

Articolo 4.

La forza in cavalli indicati delle macchine per le navi da guerra sarà determinata sotto il regime di un tiraggio naturale.

Articolo 5.

Con altro Nostro decreto saranno stabilite le norme per per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Articolo 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.
B. Grimaldi.
B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Num. **5373** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 luglio 1887, n. 4703, (Serie 3ª) che approva una nuova tariffa doganale; e 6 decembre 1885, n. 3547 (Serie 3ª) portante provvedimenti riguardo alla Marina mercantile;

Visto il Nostro decreto in data d'oggi n. 5372, (Serie 3ª);

Visto il regolamento approvato col Nostro decreto 14 febbraio 1886, n. 3683, (Serie 3ª), per l'esecuzione della legge 6 decembre 1885 sui provvedimenti a favore della Marina mercantile;

Sentito il Consiglio Superiore della Marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dai Ministri delle Finanze, della Marina e di Agricoltura, Industria e Commercio, che stabilisce i maggiori compensi da accordarsi, per effetto dalla nuova tariffa doganale, approvata colla legge 14 luglio 1887, n. 4703, (Serie 3ª), alla costruzione delle caldaie, delle macchine e degli scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali, secondo la legge 6 decembre 1885, n. 3547, (Serie 3ª), e determina i compensi da accordarsi alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.
B. Grimaldi.
B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli

Regolamento *per l'esecuzione del R. decreto in data 22 marzo 1888 n. 5372 (Serie 3ª).*

Art. 1.

Nel caso di costruzioni di navi e di galleggianti, macchine e caldaie per le marine militari, nazionali ed estere, e per le riparazioni di caldaie di costruzione italiana, appartenenti a navi da guerra, non sono obbligatorie le dichiarazioni contemplate negli articoli 10, 12 e 13 del regolamento approvato con R. decreto 14 febbraio 1886, numero 3683 (Serie 3ª).

La liquidazione dei compensi in questi casi sarà fatta:

a) Se trattisi di costruzioni eseguite per la Marina militare dello Stato, sulle risultanze di un certificato rilasciato dal Comando in capo del Dipartimento a cui la nave è ascritta;

b) Se trattisi di costruzioni appartenenti a potenze estere, sulle risultanze di un certificato rilasciato dal Governo delle potenze cui la costruzione appartiene, ovvero dal costruttore colla vidimazione del Governo stesso;

c) Dove trattisi di riparazioni alle caldaie già costrutte in Italia, il compenso sarà egualmente liquidato in base alle risultanze di apposito certificato rilasciato dal Comando in capo competente.

Dai certificati indicati nella lettera *a)* *b)* e *c)* del presente articolo dovranno emergere tutte le indicazioni necessarie per liquidare il compenso, non esclusa la data della stipulazione dei relativi contratti e quella del compimento dei lavori.

In riguardo alle macchine i certificati dovranno esplicitamente comprovare che la forza indicata fu determinata sotto il regime di un tiraggio naturale e non sotto quello del tiraggio forzato, che viene

adottato ordinariamente per calcolare la forza che le macchine delle navi da guerra possono sviluppare.

Il progetto di liquidazione sarà fatto dall'interessato e presentato alla Capitaneria di porto, che ha giurisdizione sul luogo di costruzione, unitamente alla domanda, al certificato di cui sopra ed al certificato di classificazione del Registro.

Art. 2.

Sotto la denominazione di apparecchi e macchine ausiliarie di bordo si comprendono i verricelli, le gru per alzare le merci, gli argani per salpare le ancore, i distillatori, le pompe d'incendio e di esaurimento e i ventilatori, le macchine per la manovra del timone, gli apparati motori per la produzione della luce elettrica e simili.

Art. 3.

Per la costruzione degli apparecchi di cui nel precedente articolo, quando non siano destinati a navi da guerra, sarà fatta, davanti all'autorità indicata nell'articolo 9 del regolamento 14 febbraio 1886, la dichiarazione prescritta dall'articolo 12 del regolamento stesso, sostituendo alla indicazione della lettera *d)* quella del peso presunto dell'apparecchio.

A queste costruzioni sono applicabili le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 del citato regolamento.

Se gli apparecchi e le macchine ausiliarie si costruiscono per una nave da guerra, non è obbligatoria la dichiarazione, nè sono applicabili le accennate disposizioni.

Art. 4.

Il peso degli apparecchi o macchine ausiliarie di bordo sarà dichiarato dal costruttore, ed il Governo si riserva la facoltà di farlo verificare per mezzo dei suoi agenti, quando lo stimi necessario.

Nel peso vanno compresi tutti gli accessori.

Art. 5.

Per ottenere la liquidazione del compenso di costruzione per le macchine ausiliarie di bordo sono necessari i seguenti documenti:

a) istanza della persona che ha diritto a compenso, colla indicazione della tesoreria presso cui deve essere fatto il pagamento;

b) progetto di liquidazione del compenso dovuto, formato dalla stessa persona, accertato e vidimato dalla Capitaneria di porto;

c) certificato della Capitaneria di porto e, nei luoghi fuori la giurisdizione marittima, della Intendenza di finanza che ha ricevuto la dichiarazione, dal quale risulti il giorno in cui ebbe principio la costruzione;

d) certificato comprovante il peso dell'apparecchio, rilasciato dal direttore dello stabilimento o dalla persona che lo ha costrutto.

Quando il peso sia stato verificato da un agente governativo, questi apporrà sul certificato, di cui sopra, opportuna dichiarazione;

e) certificato della Capitaneria di porto e della Intendenza di finanza indicante la nave sulla quale l'apparecchio è stato collocato.

Se gli apparecchi o le macchine ausiliarie sono stati collocati a bordo di una nave da guerra, per la liquidazione del compenso dovuto basterà l'istanza del costruttore corredata da un certificato rilasciato:

a) dal Comando in capo del dipartimento a cui la nave è ascritta se trattasi di nave nazionale;

b) dal Governo della Nazione alla quale la nave appartiene, se trattasi di nave estera od in mancanza del costruttore colla vidimazione del Governo stesso.

Da questo certificato devono risultare tutti gli elementi occorrenti per la liquidazione del compenso, non esclusa la data del cominciamento della costruzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Per le riparazioni degli scafi e delle macchine nonchè per quelle delle caldaie di costruzione estera, in corso di esecuzione anteriormente al primo gennaio 1888, gli agenti governativi, incaricati dello accertamento dei materiali impiegati per gli effetti delle restituzioni daziarie accordate dalla legge 6 dicembre 1885, verificheranno la quantità dei materiali già messi in opera nelle suddette riparazioni al 31 dicembre 1887, e nella liquidazione le dette restituzioni saranno calcolate in base alla tariffa convenzionale preesistente per i materiali già impiegati a tutto il 31 dicembre detto ed in base alla statistica generale vigente per gli altri.

Roma, li 22 marzo 1888.

D'ordine di S. M.: *Il Ministro delle finanze*
A. Magliani

Il Ministro della marina: B. Brin

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio:
B. Grimaldi

PROGETTO *di liquidazione di compenso per la costruzione di apparecchi e macchine ausiliarie di bordo.*

Indicazione dell'apparecchio o macchina ausiliaria	Costruttore		Navi o galleggianti su cui vennero collocati gli apparecchi				Peso lordo del materiale impiegato per la costruzione	Compenso dovuto	Dichiarazione		Tesoreria nella quale si chiede il pagamento	Persona autorizzata alla riscossione	Osservazioni
	Cognome e Nome	Domicilio	Tipo	Denominazione	Luogo d'inscrizione	N° di matricola			Numero	Data			

Il . . . . addì . . . .

Visto e verificato
. . . addì . . .
Il Capitano di porto

Il Numero **5374** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 52 del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato col R. decreto del 28 agosto 1885, n. 3338;

Visto l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella marina, annesso al regolamento per la leva marittima, approvato col R. decreto del 9 ottobre 1886, n. 4157;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella marina, annesso al regolamento 9 ottobre 1886, sono fatte le modificazioni contenute nell'annessa nota firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

MODIFICAZIONI *allo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella marina.*

2. La obesità di notevole grado da essere incompatibile col servizio militare.

44. Le opacità della cornea e tutte le altre alterazioni organiche dei mezzi trasparenti o dei tessuti anatomici endoculari ledenti l'acutezza visiva, per modo che questa sia ridotta al di sotto di un terzo della normale in ambedue gli occhi, ovvero ad un terzo in un occhio e ad un dodicesimo nell'altro.

« L'acutezza visiva normale (visus) è quella che permette di leggere i caratteri di un millimetro a 66 centimetri di distanza, e di distinguere nettamente oggetti lontani 666 volte le loro dimensioni dall'occhio. »

46. La miopia, e la ipermetropia non inferiore a 6 diottrie effettive (accomodazione inerte), e quando anche in un occhio raggiunga un grado più elevato.

47. Lo astignatismo con disturbo ed abbassamento del visus, equivalente a quello indicato nel precedente numero 44.

67. Il torace soverchiamente piccolo per modo che la misura della sua periferia, presa orizzontalmente al livello delle papille mammillari nel momento che precede l'ispirazione, non raggiunga una proporzione adeguata allo sviluppo della statura, giusta i limiti dei seguenti rapporti:

Metri	0.80	per le stature non superiori a 1.63				
»	0.81	»	»	superiori a metri 1.63	fino a	1.67
»	0.82	»	»	» » 1.67	» »	1.71
»	0.83	»	»	» » 1.71	» »	1.75
»	0.84	»	»	» » 1.75	» »	1.79
»	0.85	»	»	» » 1.79	» »	1.83
»	0.86	» tutte le altre stature superiori a metri 1.83.				

« Sarà riformato l'individuo la cui periferia toracica si trovi di 5 centimetri inferiore alla misura sopra indicata. Sarà rinviato ad altra leva se la deficienza sia minore di cinque centimetri, e quando fosse solo di due centimetri, può essere rinviato anche alla seduta completiva. Sarà rimandato ad una seconda leva quando la misura non abbia raggiunto il limite prescritto. »

88. La mancanza totale dell'ultima falange ad un pollice o ad un indice.

La mutilazione completa o perdita funzionale equivalente

a) dell'intero indice della mano destra;

b) di due falangi simultaneamente in più dita di una mano;

c) di due intere dita di un piede;

d) dell'ultima falange in tre dita di una stessa mano o in quattro dita fra le due mani;

e) dell'ultima falange nelle ultime quattro dita di un piede.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

Il Num. **MMDCCCLXXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi all'Amministrazione del Monte frumentario e Cassa di prestanze agrarie di Francolise (Caserta) dai quali risulta che i componenti del Consiglio amministrativo del Pio Istituto non si riuniscono per deliberare intorno agli interessi dello Istituto stesso;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 15 febbraio ultimo scorso per lo scioglimento dell'Amministrazione del detto Istituto;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte frumentario e Cassa di prestanze agrarie di Francolise è disciolta e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal Prefetto della provincia con l'incarico di provvedere al regolare andamento dell'Istituto entro il termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCCCLXXXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti da cui risulta il rifiuto opposto dai Fidecommissari dell'Opera Pia Landolina in Noto di pagare il debito che essi hanno verso l'Opera Pia medesima per fondo di cassa risultante dal conto 1882-83 debitamente approvato;

Vista la proposta fatta dalla Deputazione provinciale di Siracusa in adunanza del 20 ottobre 1887 perchè l'Amministrazione dell'Opera Pia suddetta sia disciolta ed affidata temporaneamente alla locale Congregazione di Carità;

Vista la deliberazione della Congregazione di Carità di Noto in data 27 gennaio 1888 con cui la medesima si dichiara disposta ad accettare tale incarico;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera Pia Landolina in Noto è disciolta e la sua temporanea gestione è affidata alla locale Congregazione di Carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCXC** (*Serie 3ª, parte supplem.*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento 15 maggio 1885, col quale Paolo Russo Basile, fatti alcuni legati, disponeva del restante della sua sostanza per la fondazione di un ospedale a vantaggio dei poveri ammalati di San Filippo, villaggio del comune di Acicatena;

Vista l'istanza presentata dai Fidecommissari amministratori per ottenere l'erezione in Corpo morale della Pia Opera e l'approvazione del corrispondente Statuto organico;

Visto detto Statuto organico;

Visto l'atto di transazione 25 settembre 1886 stipulato fra gli amministratori suddetti ed i parenti del testatore;

Vista la corrispondente deliberazione della Deputazione provinciale di Catania, e ritenuto che il Pio Istituto è fornito di un patrimonio di circa lire 115,000;

Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Ospedale Russo Basile come sopra fondato in San Filippo, villaggio del comune di Acicatena, è eretto in Corpo morale, e la sua Amministrazione è autorizzata ad accettare la eredità che ne costituisce il patrimonio.

Articolo 2.

È approvato lo Statuto organico del Pio Istituto in data 12 decembre 1887, composto di trentasette articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

Statistica dell'emigrazione italiana all'estero avvenuta nell'anno 1887.

Nelle tavole seguenti si raccolgono i risultati sommari dell'emigrazione avvenuta nel 1887, confrontati con quelli degli anni precedenti.

L'emigrazione si distingue in *propria* e *temporanea*. La fonte principale a cui si attinge sono i registri dei passaporti per l'estero. Nell'atto di rilasciare i passaporti, le autorità di pubblica sicurezza e i sindaci cercano di distinguere gli emigranti dai semplici viaggiatori. Si domanda a coloro che chiedono il passaporto se si recano all'estero in cerca di lavoro temporaneamente, o a tempo indefinito, ovvero se viaggiano all'estero per diporto, per affari, per ragioni di studio, ecc.

I primi si considerano come emigranti; i secondi nò. Nè riesce cosa difficile separare gli uni dagli altri, poichè gli emigranti si reclutano generalmente fra le classi povere, ed ottengono il passaporto colla tassa del bollo da L. 2,40, mentre alle persone che appartengono alle classi agiate, e che sono, per lo più, viaggiatori, non emigranti, il passaporto si rilascia colla tassa di L. 12,40.

Oltre a ciò, seguendo le istruzioni ripetutamente date dal Governo, le autorità politiche locali cercano di tener nota delle persone che si allontanano dal proprio paese per passare all'estero senza regolare passaporto, perchè cercati dalla giustizia, o perchè renitenti alla leva o per altri motivi.

Secondo la statistica compilata in base ai *nulla osta* rilasciati per i passaporti, nel 1887 si ebbe a notare un forte aumento, soprattutto nell'emigrazione propriamente detta, benchè sia cresciuta alquanto anche la temporanea. Infatti, mentre nella *emigrazione propriamente detta* furono contate, nel 1886, 85,355 persone, nel 1887 il loro numero è salito a 127,748. L'emigrazione temporanea da 82,474 crebbe nello stesso tempo a 87,917.

Se il numero degli emigrati propriamente detti si ragguaglia a 100,000 abitanti delle rispettive provincie, si trovano questi rapporti nel 1887: 2,732 da Treviso — 2,486 da Campobasso — 2,299 da Potenza — 2,010 da Salerno — 1,835 da Cosenza — 1,033 da Benevento — 1,023 da Lucca — 1,003 da Catanzaro — 963 da Venezia — 910 da Udine — 851 da Rovigo — 831 da Chieti — 760 da Massa — 713 da Mantova — 705 da Padova — 648 da Sondrio — 642 da Avellino — 619 da Genova — 591 da Pavia — 530 da Cuneo — 495 da Como — 492 da Macerata — 475 da Alessandria — 457 da Torino — 410 da Caserta — 397 da Vicenza — 307 da Palermo — 316 da Verona — 285 da Belluno — 284 da Girgenti — 281 da Piacenza — 271 da Milano e 257 da Ancona

L'emigrazione temporanea si ragguagliava a 100,000 abitanti delle rispettive provincie così: 5,838 da Udine — 5,465 da Belluno — 1,854 da Lucca — 1,480 da Cuneo — 1,450 da Massa — 684 da Como — 648 da Parma — 621 da Sondrio — 590 da Bergamo — 513 da Vicenza — 454 da Torino — 407 da Modena — 319 da Treviso — 335 da Venezia — 275 da Livorno — 264 da Novara — 251 da Piacenza — 202 da Padova — 178 da Reggio Emilia — 159 da Pavia — 119 da Campobasso — 113 da Milano e da Aquila — 112 da Mantova e da Genova e 108 da Caserta.

Le altre provincie avevano una emigrazione minore. Dalle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Arezzo, Firenze, Grosseto, Siena, Ascoli, Pesaro e Urbino, Perugia, Roma, Teramo, Bari, Foggia, Lecce, Reggio di Calabria, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Cagliari e Sassari l'emigrazione, tanto dell'una che dell'altra specie, è minima o nulla.

Porti d'imbarco per l'America. — Per sapere quanti fra gli emigranti per paesi d'oltremare si sono imbarcati nei porti nazionali e quanti nei porti esteri, bisogna consultare le statistiche dei passeggieri compilate dalle Capitanerie dei porti e pubblicate dal Ministero della Marina, e le statistiche relative ai porti di Marsiglia, Hâvre, Bordeaux Anversa, ecc. pubblicate dagli uffici esteri di statistica.

Ecco le notizie fornite dalle Capitanerie di porto, per gli anni dal 1882 al 1887.

Esse riguardono per gli anni 1882, 1883, 1884 e 1885 tutti i passeggieri, cioè tanto gli emigranti, quanto i viaggiatori, per l'America, e per gli ultimi due anni i soli passeggieri di 3ª classe, omettendo quelli di 1ª e 2ª classe, i più dei quali non potrebbero considerarsi come emigranti. Nel 1886 i viaggiatori di 1ª e 2ª classe erano 2782 e nel 1887 3193.

Anni	Porti d'imbarco				
	Napoli	Palermo	Genova	Altri porti italiani	Totale
1882	17,705	2,980	37,601	4	58,290
1883	15,467	3,528	43,799	—	62,794
1884	9,753	1,628	49,108	—	60,489
1885	12,058	925	70,700	103	83,786
1886	26,859	1,003	49,139	1771	78,772
1887	33,632	685	97,875	—	132,192

Seguono le cifre degli italiani che presero imbarco per l'America, nei porti esteri, negli anni dal 1882 al 1887.

Anni	Bordeaux	Hâvre	Marsiglia	S. Nazario	Amburgo	Brema	Anversa	Totale
1882	4949	7229	14,039	?	42	10	?	26,269
1883	6051	5484	12,009	?	28	16	?	23,588
1884	1893	4199	5,731	?	88	13	?	11,924
1885	2406	5848	6,907	614	56	14	614	16,000
1886	734	6619	13,474	693	52	17	693	21,673
1887	1211	11015	27,145 (1)	?	104	30	?	39,574

A sommare il numero degli italiani imbarcatisi nel 1887 nei porti stranieri sopra citati con quello dei passeggieri italiani imbarcatisi nello stesso anno nei porti nazionali, per l'America, si forma un totale di 171,766, mentre la statistica compilata sulle dichiarazioni raccolte dai sindaci dei comuni di origine dava la cifra di 127,748 emigranti di emigrazione propria.

Vi sarebbe adunque una differenza di 44,018 in più, rispetto a questa prima sorgente di dati.

Questa differenza si spiega in gran parte per la circostanza, che molti italiani, che si recarono in Francia o in altri Stati europei, dichiarando di andare in emigrazione temporanea, quando furono in paese straniero, non trovando lavoro utile, o non potendo conservare l'occupazione che vi avevano trovata, presero il partito, nello stesso anno o nel successivo, di abbandonare l'Europa, prendendo imbarco a Marsiglia, a Bordeaux od altrove; e quindi si contano altrettanti emigranti veri e proprii nelle statistiche dei partiti dai porti esteri, in più di quanti avevano detto ai sindaci dei comuni di origine di volersi recare in America.

Oltre a ciò le statistiche dei porti d'imbarco, massimamente le straniere, riuniscono insieme emigranti e viaggiatori, ossia sommano insieme i passeggieri di tutte le classi, di cabina e di corridore.

Statistiche dei paesi di immigrazione. — Consultiamo ora le statistiche dei paesi di immigrazione. Troviamo che nel 1887 sono arrivati 46,256 italiani negli Stati Uniti, 67,139 nell'Argentina; 40,153 nel Brasile; in complesso 153,548 senza contare quelli arrivati nell'Uruguay nel Chilì, nel Perù, nel Messico ed in altri paesi dell'America.

Però se si fa l'addizione del numero degli arrivati nei vari Stati d'America, si hanno non poche duplicazioni, potendo essere contati, per esempio, fra gli immigranti negli Stati Uniti anche di quelli che erano sbarcati precedentemente a Buenos Ayres, ed avevano soggiornato qualche tempo nell'Argentina od altrove.

(1) Altri 4,500 italiani partirono da Marsiglia per ferrovia nel 1887.

Immigranti italiani arrivati all'Argentina, agli Stati Uniti ed al Brasile, negli anni dal 1882 al 1887.

Anni	Stati Uniti del Nord	Argentina 1)	Brasile	Totale
1882	29,437	29,587	10,562	69,586
1883	29,537	37,043	10,698	77,278
1884	14,493	31,983	5,933	52,409
1885	15,485	63,501	10,908	89,894
1886	30,565	43,328	14,336	88,229
1887	46,256	67,139	40,153	153,548

Sommando le cifre degli emigranti nazionali partiti nel 1887 per l'America dai porti del Regno (132,192) con quelle degli emigranti italiani partiti nello stesso anno, e per i vari paesi dell'America dai porti di Marsiglia, Hâvre, Bordeaux, Saint Nazaire, Amburgo, Brema ed Anversa (39,574) si forma un totale di 171,766. A questo numero di emigranti fa riscontro quello di 153,548 immigranti italiani nell'Argentina, nel Brasile e negli Stati Uniti, mentre non possediamo le statistiche simili degli altri Stati americani.

Rimpatrii. — Nella tavola seguente diamo, anno per anno, il numero degli italiani che rimpatriarono per via di mare secondo le notizie fornite dalle Capitanerie di porto al Ministero della Marina. Non si può risalire più addietro del 1883 e mancano tuttora le cifre del 1887.

Per gli anni 1883 e 1884 sono indicati anche i passeggieri di 1ª e 2ª classe, mentre questi non figurano più nella statistica dei due anni successivi. È ovvio che i passeggieri di 1ª e 2ª classe, per la massima parte, non possono considerarsi come emigranti rimpatriati, ma piuttosto come semplici viaggiatori.

Luogo di sbarco	Numero dei passeggieri italiani			Classificazione dei passeggieri italiani di 3ª classe per paesi di provenienza			
	di 1ª e 2ª classe	di 3ª classe	Complessivamente	Plata	Brasile	Stati Uniti del Nord	Perù
In porti italiani.	795	10311	11106	7099	225	2987	—
Id. id. esteri .	93	800	(2) 893	145	—	655	—
Totale 1883	888	11111	11999	7244	225	3642	—
In porti italiani.	1608	13737	15345	9712	162	3863	—
Id. id. esteri .	1211	1452	(2) 2663	490	—	962	—
Totale 1884	2819	15189	18008	10202	162	4825	—
In porti italiani.	—	12581	12581	8813	602	3166	—
Id. id. esteri .	—	303	(3) 303	144	5	154	—
Totale 1885	—	12884	12884	8957	607	3320	—
In porti italiani.	—	14650	14650	12024	—	2161	465
Id. id. esteri .	—	56	4 56	29	—	27	—
Totale 1886	—	14706	14706	12053	—	2188	465

Adunque sommando insieme i rimpatriati dall'America, tanto nei porti italiani quanto nel porto di Marsiglia e negli altri indicati nella tavola, e tenendo conto dei soli passeggieri di 3ª classe, si formano i totali seguenti.

Anno 1883 11,111, id. 1884 15,189, id. 1885 12,884, id. 1886 14,706.

(1) Non compresi quelli arrivati da Montevideo.
(2) Sbarcarono tutti a Marsiglia.
(3) A Gibilterra sbarcarono 28 italiani e 275 a Marsiglia.
(4) A Barcellona sbarcarono 29 italiani e 27 a Marsiglia.

EMIGRAZIONE ITALIANA ALL'ESTERO NEL 1887

EMIGRAZIONE PROPRIA ED EMIGRAZIONE TEMPORANEA.

Emigranti distinti per sesso.

PROVINCIE e REGIONI	POPOLAZIONE presente — (Censimento 31 dicembre 1881)	EMIGRAZIONE PROPRIA				EMIGRAZIONE TEMPORANEA				COMPLESSIVAMENTE	
		Maschi	Femmine	TOTALE	Per 100,000 abitanti	Maschi	Femmine	TOTALE	Per 100,000 abitanti	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti
Alessandria	729,710	2,407	1,060	3,467	475.12	314	100	414	56 74	3,881	531.86
Cuneo	635,400	2,397	973	3,370	530.38	7,672	1,735	9,407	1480.48	12,777	2010.86
Novara	675,926	481	160	641	94.83	1,713	73	1,786	264 23	2,427	359 06
Torino	1,029,214	3,422	1,280	4,702	456.86	4,113	561	4,674	454.13	9,376	910.99
Piemonte	3,070,250	8,707	3,473	12,180	396.71	13,812	2,469	16,281	530.28	28,461	926 99
Genova	760,122	3,272	1,434	4,706	61 1	673	180	853	112.22	5,559	731.33
Porto Maurizio	132,251	28	—	28	2 .7	46	10	56	42.34	84	63 51
Liguria	892,373	3,300	1,434	4,734	530.50	719	190	909	101 86	5,643	632.36
Bergamo	390,775	287	137	424	108.50	2,263	42	2,305	589.85	2,729	698.35
Brescia	471,568	572	74	646	136.99	334	12	346	73 37	992	210.36
Como	515,050	1,777	773	2,550	495.10	3,444	78	3,522	683.82	6,072	1178.92
Cremona	302,138	364	117	481	159.20	60	9	69	22 84	550	182.04
Mantova	295,728	1,114	994	2,108	712 82	308	23	331	111.92	2,439	824 74
Milano	1,114,991	2,028	991	3,019	270 76	977	280	1,257	112.74	4,276	383 50
Pavia	469,831	1,909	866	2,775	590.64	565	185	750	159.63	3,525	750.27
Sondrio	120,534	626	155	781	647 95	645	103	748	620 57	1,529	1268.52
Lombardia	3,680,615	8,677	4,107	12,784	347.33	8,596	732	9,328	253.43	22,112	600.76
Belluno	174,140	304	193	497	285 40	8,537	980	9,517	5465.14	10,014	5750.54
Padova	397,762	1,582	1,223	2,805	705.20	586	217	803	201.88	3,608	907.08
Rovigo	217,700	1,004	849	1853	851.17	151	4	155	71.20	2,008	922.37
Treviso	375,704	5,713	4,553	10,266	2732.47	1,190	123	1,313	349.48	11,579	3081.95
Udine	501,745	3,446	1,121	4,567	910 22	28,261	1,031	29,292	5838.02	33,859	6748.24
Venezia	356,708	1,805	1,629	3,434	962 69	1,004	190	1,194	334 73	4,628	1297.42
Verona	394,065	677	568	1,245	315 94	242	86	328	83 23	1,573	399 17
Vicenza	396,349	951	621	1,572	396.62	1,836	315	2,151	542.70	3,723	939.32
Veneto	2,814,173	15,482	10,757	26,239	932.39	41,807	2,946	44,753	1590.27	70,092	2522.66
Bologna	(1) 464,879	32	13	45	9 68	17	2	19	4 09	64	13.77
Ferrara	230,807	68	22	90	38.99	33	12	45	19 50	135	58.49
Forlì	251,110	75	12	87	34 65	66	2	68	27.08	155	61.73
Modena	279,254	76	34	110	39.39	1,088	49	1,137	407.16	1,247	446 55
Parma	267,306	272	64	336	125 70	1,503	229	1,732	647.95	2,068	773 65
Piacenza	226,717	473	164	637	280.97	466	103	569	250.97	1,206	531.94
Ravenna	(1) 218,359	61	17	78	35.72	33	3	36	16.49	114	52.21
Reggio	244,959	308	126	434	177.17	406	31	437	178.40	871	355.57
Emilia	2,183,391	1,365	452	1,817	83 22	3,612	431	4,043	185.17	5,860	268.39
Arezzo	238,744	10	2	12	5.03	—	—	—	—	12	5.03
Firenze	790,776	140	62	202	25.54	342	45	387	48.94	589	74.48
Grosseto	114,295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	121,612	68	28	96	78.94	217	118	335	275.46	431	354.40
Lucca	284,484	2,490	421	2,911	1023 26	4,764	510	5,274	1853.88	8,185	2877.14
Massa e Carrara	169,469	973	315	1,288	760.02	2,292	166	2,458	1450.41	3,746	2210.43
Pisa	283,563	48	45	93	32.80	138	18	156	55.01	249	87.81
Siena	205,926	4	—	4	1.94	9	1	10	4.86	14	6.80
Toscana	2,208,869	3,733	873	4,606	208 52	7,762	858	8,620	390.25	13,226	598.77

(1) Con legge del 3 giugno 1884 la provincia di Ravenna cedette a quella di Bologna i comuni di Castel del Rio, Fontana Elice e Tossignano. Le cifre della popolazione di queste provincie al 31 dicembre 1881, furono perciò rispettivamente diminuite od accresciute della popolazione dei suddetti comuni.

PROVINCIE REGIONI	POPOLAZIONE presente — (Censimento 31 dicembre 1881)	EMIGRAZIONE PROPRIA				EMIGRAZIONE TEMPORANEA				COMPLESSIVAMENTE	
		Maschi	Femmine	TOTALE	Per 100,000 abitanti	Maschi	Femmine	TOTALE	Per 100,000 abitanti	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti
Ancona	267,338	499	187	686	256.60	4	—	4	1.50	690	258.10
Ascoli Piceno	209,185	102	7	109	52.11	126	20	146	69.79	255	121 90
Macerata	239,713	1,037	142	1,179	491.84	2	—	2	0.83	1,181	492.67
Pesaro e Urbino	223,043	50	33	83	37 21	51	9	60	26.90	143	64.11
Marche	939,279	1,688	369	2,057	219.00	183	29	212	22.57	2,269	241.57
Perugia	572,060	35	10	45	7.87	64	7	71	12.41	116	20.28
Roma	903,472	—	—	—	—	8	2	10	1.11	10	1.11
Aquila	353,027	442	44	486	137 67	371	27	398	112 73	884	250.40
Campobasso	365,434	7,858	1,226	9,084	2485.82	290	144	434	118.76	9,518	2604.58
Chieti	343,948	2,411	447	2,858	830.94	114	5	119	34.60	2,977	865.54
Teramo	254,806	16	3	19	7.46	10	1	11	4.31	30	11.77
Abruzzi e Molise	1,317,215	10,727	1,720	12,447	944.95	785	177	962	73.03	13,409	1017.98
Avellino	392,619	2,122	398	2,520	641 86	—	—	—	—	2,520	641.86
Benevento	238,425	2,301	163	2,464	1033 45	145	7	152	63.75	2,616	1097 20
Caserta	714,131	2,259	669	2,928	410 01	654	120	774	108.38	3,702	518 39
Napoli	1,001 245	1,212	602	1,814	181 17	319	98	417	41.65	2,231	222 82
Salerno	550,157	7,582	3,478	11,060	2010 34	—	—	—	—	11,060	2010.34
Campania	2,896,577	15,476	5,310	20,786	717 61	1,118	225	1,343	46 36	22,129	763.97
Bari	679,499	351	151	502	73.88	79	18	97	14.27	599	88.15
Foggia	356,267	368	29	397	111.43	321	11	332	93.19	729	204.62
Lecce	553,298	6	3	9	1 63	8	3	11	1.99	20	3 62
Puglie	1,589,064	725	183	908	57 14	408	32	440	27.69	1,348	84.83
Potenza	524,504	8,259	3,799	12,058	2298.93	65	5	70	13.35	12,128	2312.28
Catanzaro	433,975	4,104	249	4,353	1003 05	17	24	41	9.45	4,394	1012.50
Cosenza	451,185	6,372	1,908	8,280	1835.17	191	1	192	42.55	8,472	1877.72
Reggio	372,723	274	31	305	81.83	—	—	—	—	305	81 83
Calabrie	1,257,883	10,750	2,188	12,938	1028 55	208	25	233	18.52	13,171	1047.07
Caltanissetta	266,379	3	4	7	2 63	9	6	15	5.63	22	8.26
Catania	563,457	307	111	418	74 22	4	2	6	1.06	424	75.28
Girgenti	312,487	695	193	888	281 17	3	—	3	0.96	891	285.13
Messina	460,924	385	131	516	111.94	154	53	207	88.31	723	200.25
Palermo	699,151	1,485	662	2,147	307 09	72	15	87	12.44	2.234	319 53
Siracusa	341,526	2	1	3	0 88	12	3	15	4.39	18	5.27
Trapani	283,977	133	36	169	59 51	122	50	172	60 57	341	120.08
Sicilia	2,927,901	3,110	1,138	4,148	141 67	376	129	505	17.21	4,653	158.90
Cagliari	420,635	1	—	1	0.24	121	16	137	32.57	138	32.81
Sassari	261,367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	682,002	1	—	1	0.24	121	16	137	32.57	138	32.81
Regno	28,459,628	91,935	35,813	127,748	448.87	79,644	8,273	87,917	308.91	215,665	757 78

EMIGRAZIONE AVVENUTA NEL 1887 CONFRONTATA CON QUELLA DEGLI ANNI PRECEDENTI

Emigranti distinti per sesso.

ANNI	Emigrazione propria			Emigrazione temporanea			COMPLESSIVAMENTE		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
1876	13,268	6,488	19,756	81,919	7,096	89,015	95,187	13,584	108,771
1877	13,409	7,678	21,087	71,790	6,336	78,126	85,199	14,014	99,213
1878	12,398	6,137	18,535	70,112	7,621	77,733	82,510	13,758	96,268
1879	28,632	12,192	40,824	71,540	7,467	79,007	100,172	19,659	119,831
1880	26,285	11,649	37,934	74,441	7,526	81,967	100,726	19,175	119,901
1881	30,201	11,406	41,607	86,841	7,384	94,225	117,042	18,790	135,832
1882	49,789	15,959	65,748	86,961	8,853	95,814	136,750	24,812	161,562
1883	53,782	14,634	68,416	92,463	8,222	100,685	146,245	22,856	169,101
1884	44,868	13,681	58,049	81,543	7,425	88,968	125,911	21,106	147,017
1885	56,161	20,868	77,029	72,082	8,082	80,164	128,243	28,950	157,193
1886	61,512	23,843	85,355	74,378	8,096	82,474	135,890	31,939	167,829
1887	91,935	35,813	127,748	79,644	8,273	87,917	171,579	44,086	215,665

La seguente tavola dimostra l'importanza comparativa dell'emigrazione da vari Stati d'Europa per *paesi non europei*, tenendosi conto per ciascun Stato, dei soli emigranti nazionali, ossia dei tedeschi che emigrano direttamente dalla Germania, dei sudditi britannici che s'imbarcano nei porti del Regno Unito, e così via.

Emigrazione dai seguenti Stati per paesi non europei (le cifre si riferiscono ai soli emigranti nazionali dei rispettivi Stati).

ANNI	Italia	Gran Bretagna e Irlanda				Germania a)	Svizzera b)	Svezia	Norvegia c)	Danimarca	Portogallo d)
		Inghilterra e Galles	Scozia	Irlanda	Totale						
1870	?	105,293	22,935	74,283	202,511	e)	3,494	15,568	14,838	3,525	?
1871	?	102,452	19,232	71,067	192,751	75,912	3,852	13,186	12,276	3,906	?
1872	?	118,190	19,541	72,763	210,494	125,650	4,899	11,968	13,865	6,893	17,284
1873	?	123,343	21,310	83,692	228,345	103,638	4,957	9,642	10,362	7,200	12,989
1874	?	116,490	20,286	60,496	197,272	45,112	2,672	3,569	4,601	3,322	14,835
1875	?	84,540	14,686	41,449	140,675	30,773	1,772	3.689	4,048	2,088	15,440
1876	22,392	73,396	10,097	25,976	109,469	28,368	1,741	3,786	4,355	1,581	11,035
1877	22,698	63,711	8,653	22,831	95,195	21,961	1,691	2,997	3,206	1,877	11,057
1878	23,901	72,323	11,087	29,492	112,902	24,217	2,608	4,400	4.863	2,972	9,926
1879	39,827	104,275	18,703	41.296	164,274	33,327	4,288	12,866	7,608	3.068	13,208
1880	35,677	111,845	22,056	93,641	227,542	106,190	7,255	36,398	20,212	5,658	12,597
1881	43,725	139,976	26,826	76,200	243,002	210,547	10,935	40 762	2[illegible],976	7,985	14.637
1882	67,632	162,992	32,242	81,132	279,366	193,869	10,896	41,585	28,804	11,614	18.272
1883	70,436	183.236	31,139	105,743	320,118	166,119	12,758	25,911	22,167	8.375	19.251
1884	59,459	147,660	21,953	72,566	242,179	143,586	8,975	17,895	14,776	6,307	17,518
1885	78,961	126,260	21,367	60,017	207,644	107,238	6,928	18,466	13,981	4,346	?
1886	87,423	146,301	25,323	61,276	232,900	79,875	5,803	28,271	15,158	6.263	?
1887	133,191	168,221	34,365	78,901	281,487	99,712	6,801	?	?	8.801	?

Ragguagliando il numero degli emigranti per paesi fuori d'Europa a 100,000 abitanti, prendendo per base la popolazione censita o calcolata al principio o alla metà di ciascun anno, si trovano i seguenti rapporti sulle cifre effettive contenute nella tavola precedente:

Emigranti per 100,000 abitanti.

ANNI	Italia	Gran Bretagna e Irlanda: Inghilterra e Galles	Scozia	Irlanda	Totale	Germania	Svizzera	Svezia	Norvegia	Danimarca	Portogallo
1870	?	467.9	687.4	1370.9	647.9	..	131.2	374.3	856.2	197.5	?
1871	?	449.6	570.8	1316.5	610.9	184.9	144 3	316.3	704 9	216.7	?
1872	?	511 8	573.9	1354.2	660 4	306.0	181.6	284.7	791.4	378.6	380
1873	?	526.9	619.3	1570.8	709.6	249.5	182.6	226.8	588 0	391.7	285
1874	?	491 1	583.3	1141.7	607.0	107.4	97.8	83.0	267.9	179.0	326
1875	?	351.6	417 8	785 2	428.4	72.4	64.4	85.0	225 2	111.4	339
1876	81.5	301 2	284.2	492 2	329.7	66.4	62 9	86.4	239.4	83 5	243
1877	81.7	257 9	241.0	431.9	283 5	50.4	60.7	67.7	174 2	98.2	24
1878	85.3	288.9	305 6	558.3	332.6	54.9	93 0	98 1	260.8	153.9	218
1879	141.2	410.9	510.3	784.3	478.9	74.7	152.0	283.9	405.1	157.3	290
1880	125.5	435.0	595.1	1799.9	657 2	235.5	255.6	794.9	1061.2	287.3	277
1881	153.3	537.1	716.2	1481.1	695.2	465.5	384 2	892 8	1357.1	401.6	311
1882	237.6	617 2	851.7	1650.4	791.6	424.1	379.3	975.1	1504.1	578 3	388
1883	245.1	684.5	813.9	2108 4	898 9	361.0	441.5	565.9	1160.0	413.0	409
1884	204.9	544.2	567.8	1462.3	673.4	309.9	308.8	388.7	771.2	311.0	372
1885	268.9	459.1	546.8	1220.3	571.6	229.6	236.9	397 6	724.1	210.1	?
1886	294.4	524.9	641.2	1253.7	634 4	169.6	197.3	603.7	779.2	302.9	?
1887	467 9	603.6	870.1	1614.4	766.8	211.7	231.3	?	?	425.5	?

a) Emigranti tedeschi partiti dai porti di Amburgo, Brema, Stettino e Anversa.

b) Mancano le notizie del Cantone d'Uri dal 1870 al 1878; per Friburgo dal 1872 al 1877; per Soletta, Waud e Ginevrá fino al 1877. Dal 1879 in poi i dati sono completi per tutta la Svizzera.

c) Sono esclusi i marinai disertati, che furono 817 nel 1871; 884 nel 1872; 853 nel 1873; 836 nel 1874; 797 nel 1875; 829 nel 1876; 711 nel 1877; 766 nel 1878; 755 nel 1879; 977 nel 1880; 1,004 nel 1881; 1,110 nel 1882; 1,190 nel 1883; 831 nel 1884; 903 nel 1885.

d) Sociedade de Geographia — Estatisticas de Portugal, por annos 1872-84.

e) Solamente dal 1871 la statistica tedesca distingue gli emigranti *tedeschi* dagli *stranieri*.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 29 corrente, in Varzo, provincia di Novara, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 30 aprile 1888.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 30 aprile 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

VERGA C., segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annunzia avere l'onor. Corte presentato un progetto di sua iniziativa e che il Senato, conforme all'art. 72 del regolamento si adunerà in conferenza per udirne lo svolgimento.

Approvazione del progetto di legge: « Sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato » (N. 70).

CRISPI, presidente del consiglio, ministro dell'interno, prega che alla ripresa della discussione del progetto sulla « Tutela dell'igiene o della sanità pubblica » si faccia precedere l'esame del progetto inscritto al n. 2 dell'ordine del giorno « Sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato » essendo prevedibile che esso non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE, non facendosi osservazioni in contrario, apre la discussione sul progetto suaccennato dall'onor. presidente del Consiglio, il quale progetto viene senza osservazioni approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Tutela dell'igiene e della sanità pubblica » (N. 7).

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, riferisce intorno alle modificazioni concordate fra la Commissione ed il ministro riguardo agli articoli 12 e 14 che erano stati rinviati.

All'art. 12 la Commissione, tenendo conto di un emendamento proposto dal senatore Ferraris, crede doversi introdurre la seguente aggiunta:

« Nei comuni che abbiano uno speciale ufficio d'igiene, il capo dello stesso ufficio sarà, previa approvazione del prefetto, ufficiale sanitario comunale. »

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 12 coll'aggiunta formulata dalla Commissione.

L'art. 12 viene così approvato.

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, informa il Senato di un'aggiunta all'art. 14 proposta dal senatore Cavallini ed accettata dalla Commissione nel tenore seguente:

« Però, dove esistano Opere pie o altre fondazioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati o saranno soltanto obbligati a completarla. »

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 14 coll'aggiunta indicata dalla Commissione d'accordo col ministro.

E' approvato.

Gli articoli 15 e 16 furono già approvati sabato l'art. 17 suona così:

Art. 17.

In tutti gli scali di approdo del Regno sono stabiliti uffici di sanità marittima.

Nei principali scali e nei lazzaretti il servizio è affidato ad apposito personale governativo; negli altri luoghi provvederà il prefetto.

Apposito regolamento approvato con decreto Reale determinerà la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario, il personale relativo e le norme speciali alla sanità marittima, fermo il disposto delle leggi vigenti.

Le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento saranno punite con pene pecuniarie da L. 50 a L. 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi.

MOLESCHOTT propone che dopo le parole « alla sanità marittima » nel penultimo comma si aggiungano le seguenti: « il numero, la qualità e l'ubicazione dei lazzaretti ».

CANNIZZARO, relatore, prega il senatore Moleschott a non insistere nella sua proposta perchè non è possibile pensare che una legge generale come questa in discussione non lasci qualche lacuna La di lui proposta potrà trovare sede acconcia in altra circostanza, o formare materia di legge speciale.

MOLESCHOTT insiste nella proposta fatta.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si unisce al relatore nel pregare il senatore Moleschott a non insistere nella proposta aggiunta. Conviene nel riconoscere che in Italia non abbiamo veri e propri lazzaretti. Non crede però sia necessario all'uopo una legge speciale all'infuori che ciò si rendesse necessario per il bisogno di fondi speciali.

Dichiara che il suo Ministero si occupa alacremente della materia. Fu mandato un commissario all'Asinara, il quale però riferì essere quel lazzaretto ben lungi dal presentare le condizioni richieste dalle esigenze moderne. È concetto del ministro di fare tre grandi lazzaretti: uno all'Asinara per il Mediterraneo, uno in una isoletta già scelta presso Venezia ed un terzo nel mare africano, specialmente per le provenienze da quelle regioni.

Conchiude sostenendo che l'aggiunta del senatore Moleschott non è necessaria e che, anche a rendere più celere di quel che non sia stata fin qui la discussione della legge, confida che il senatore Moleschott la ritirerà.

MOLESCHOTT dichiara che deve insistere nella proposta fatta.

PRESIDENTE pone ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Moleschott che non viene accettata.

Vengono approvati l'articolo 17 ed i successivi fino al 26 inclusivo.

PACCHIOTTI all'articolo 27 raccomanda che si sollециti, per quanto è possibile, la compilazione della farmacopea italiana da conservarsi in ogni farmacia.

Dopo brevi osservazioni dei senatori Pacchiotti e Costa, del relatore e del ministro, sono approvati gli articoli dal 27 fino al 35.

GRIFFINI sciogliendo la riserva fatta in occasione della discussione dell'art. 9, propone che dopo l'art. 25 venga ripristinato l'art. 32 del progetto ministeriale del quale la Commissione ha proposto la soppressione.

Dice che non è vero, come si è voluto credere dagli avversari, che egli sia nemico della risicoltura. Cotesta ostilità non potrebbe essergli permessa quando si consideri che egli è presidente di un Comizio agrario.

E poi, tanto poco l'oratore è nemico della risicoltura ed anzi tanto egli è amico di questa coltivazione che propone formalmente che la legge 12 giugno, la quale pur commina pene le più severe per i contravventori, sia soppressa e sia sostituita coll'art. 32 del progetto ministeriale che commina pene più miti.

Dimostra i vantaggi che l'art 32 porterebbe e alla risicoltura e alla tutela della sanità pubblica.

CAVALLINI si oppone alla proposte del senatore Griffini per una ragione di procedura e per una ragione di merito. Per ragion di procedura, perchè la questione è stata, si può dire, giudicata in occasione della discussione dell'art. 9, nel quale si mantenuta la forza alle disposizioni della vigente legge del 12 giugno 1866, legge che il senatore Griffini vorrebbe ora sopprimere e sostituire con l'art. 32 del testo ministeriale.

Non può il Senato porsi in contradizione con quanto ha votato all'art. 9.

In merito poi il senatore Cavallini con molti esempi dimostra che, ove le risaie sieno ben impiantate e ben mantenute, la sanità pubblica non ne soffre.

Conchiude pregando il Senato di respingere la proposta del senatore Griffini.

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, dice che la Commissione persiste nelle idee espresse, sulla questione mossa dall'onor. Griffini, quando si trattò dell'art. 9. Vi insiste perchè la legge del luglio 1886 sulla risicoltura ha fatto buonissima prova, e perchè colla nuova legge sanitaria sarebbe completamente provveduto alle parti manchevoli della legge vigente, impedendo che possano riprodursi e continuare gli inconvenienti lamentati dal senatore Griffini

La Commissione persiste per la soppressione dell'art. 32 del progetto ministeriale che l'onorevole Griffini vorrebbe ripristinare.

GRIFFINI sostiene che la disposizione dell'art. 9 già votato non pregiudica per nulla la sua proposta. Spiega perchè l'epoca nella quale dovrebbe fissarsi la destinazione dei terreni alla risicultura avrebbe da essere il 31 agosto. Ma se si volesse anche fissare un'epoca posteriore egli non vi si opporrebbe.

Insiste a chiedere il ripristinamento dell'articolo 32 del progetto ministeriale.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara di avere consentito alla soppressione dell'art. 32 del progetto ministeriale anche per il pensiero che nel regolamento potranno introdursi alcuni dei concetti che in quello erano espressi, e d'altronde sembragli che allo stato della legislazione la materia della risicoltura possa considerarsi abbastanza bene sistemata.

Crede che la proposta Griffini non abbia sufficiente ragione di essere.

GRIFFINI insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta Griffini che è respinta.

Approvansi gli articoli 36 a 49.

All'art. 50, che parla della obbligatorietà della vaccinazione, il senatore PACCHIOTTI raccomanda al ministro di porre allo studio del Consiglio superiore di sanità la grave questione della rivaccinazione.

CRISPI, presidente del Consiglio, e ministro dell'interno, terrà conto della raccomandazione.

All'art 52, che tratta della preparazione ed inoculazione del *virus* vaccinico, PACCHIOTTI raccomanda al ministro di fare in modo che il Governo cooperi alla ricostituzione dell'Istituto antirabico fondato a Napoli dal prof Cantani e poi chiuso.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice essergli stata fatta analoga raccomandazione alla Camera ed avere egli promesso di volere, nelle proporzioni consentite dal bilancio, concorrere allo scopo accennato dal senatore Pacchiotti.

PRESIDENTE pone ai voti ed il Senato approva gli articoli 50, 51 e 52.

PACCHIOTTI, all'art. 53, che concerne le misure preventive contro la diffusione delle malattie celtiche, espone la grande delicatezza ed importanza della questione e gli inconvenienti gravi ed i grandi vantaggi che possono aversi, secondo che più o meno bene si provveda a questo oggetto.

Conchiude domandando che il sistema della visita continua sia severissimamente mantenuto. E che, cessando gli ospedali speciali per le malattie celtiche, e dovendosi gli infetti portare agli ospedali ordinari, quelle donne le quali vi sieno rinchiuse vengano completamente separato dalle altre ammalate ed assoggettate alla più rigorosa disciplina senza possibilità di sottrarsi in qualunque modo ad una cura completa.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si propone di rispondere al senatore Pacchiotti colla stessa temperanza e con quella forma castigata che il senatore Pacchiotti ha usato, per quanto potesse comportarlo la materia.

Ricorda come vi sieno due scuole sulla materia delle visite: una che le tiene necessarie, l'altra la quale ritiene invece che debbono abolirsi.

Fa la storia delle disposizioni regolamentari che disciplinano la ma-

teria; narra i risultati delle due Commissioni che di questa materia si occuparono.

Dice che una rigorosa inchiesta egli ha ordinato fin dall'anno scorso sui luoghi che formano oggetto della discussione. Ne risultarono cose orribili che il pudore vieta di ripetere al Senato.

Dice che in seguito a questa inchiesta la Commissione propose e il ministro accolse il concetto dell'abolizione dei regolamenti in vigore.

Questo sistema abolisce la cura coatta che il senatore Pacchiotti sembra vorrebbe mantenere; all'opposto però si provvede a cotesta cura senza intervento qualsiasi della polizia.

Spiega al Senato i provvedimenti dati a questo riguardo e lo rassicura che i sifilicomi continueranno ad esistere fino a che non sia altrimenti provveduto.

Nota con soddisfazione che primi a dare lo esempio di buona disposizione a secondare i buoni provvedimenti sono stati gli ospedali di Roma e annunzia che l'ospedale di San Giacomo ha già disposto di dare due camere per queste malattie.

Conclude dicendo che i nuovi regolamenti furono firmati fin dal 21 marzo scorso, che l'esperimento è quindi iniziato: che se la pratica dimostrerà che i regolamenti abbiano a modificarsi per meglio rispondere ai bisogni, ciò potrà farsi con facilità, non occorrendo all'uopo ricorrere nè al Parlamento nè all'augusta firma del Re, poichè la materia fin dal 1860, essendo ministro il conte di Cavour, è stata sempre regolata con ordinanze ministeriali.

PACCHIOTTI ringrazia il ministro delle date spiegazioni le quali sono tanto più opportune in quanto varranno a chiarire e rettificare le notizie inesatte e contraddittorie corse su quest'argomento sui giornali.

Si approvano quindi gli articoli da 53 a 60.

CAVALLINI, all'art. 61 che determina la competenza delle spese inerenti dei servizi sanitari e le suddivide fra comuni, provincie e Stato, osserva se non sarebbe conveniente di determinare i modi e le proporzioni coi quali costituire i laboratori che, per l'applicazione della presente legge, dovrebbero stabilirsi senza eccezioni da ogni centro di provincia la cui popolazione superi i 20 mila abitanti.

CANNIZZARO, relatore, osserva che le spese per l'impianto dei laboratori dei quali si tratta saranno generalmente assai tenui e che, ad ogni modo, delle raccomandazioni dell'onorevole Cavallini sarà da tener conto nel regolamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, assicura l'on. Cavallini che saranno tenute nel debito conto le sue osservazioni e raccomandazioni.

Approvansi gli articoli da 61 a 65.

L'art. 66 è formulato così:

Art. 66.

Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, affin di regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo.

ALVISI espone quanto sia grave il principio della libertà dell'esercizio dell'arte farmaceutica stabilito in questo progetto di legge per quelle regioni nelle quali sono in vigore diritti e privilegi dell'esercizio stesso.

Crede che l'art. 66 possa rassicurare coloro che hanno di cotesti diritti perchè vi si riconosce l'obbligo di un'indennità, obbligo anche più chiarito nel testo della relazione.

Crede però che la dizione usata nel detto articolo *dei vincoli e privilegi* sia meno esatta, perchè la proprietà delle farmacie nelle accennate regioni non costituisce solo un vincolo e un privilegio, ma un vero e proprio diritto nascente da leggi, sia pure di cessati governi, ma che hanno nondimeno piena e completa forza.

GRIFFINI si unisce a quanto ha detto il senatore Alvisi in ordine all'indennità, e sebbene la dizione dell'articolo gli sembri abbastanza chiara, prega la Commissione di confermare al Senato le dichiarazioni contenute nella relazione.

PACCHIOTTI associasi alle osservazioni dei senatori Alvisi e Griffini. Loda la Commissione di avere con questo articolo 66 sospesa ogni risoluzione anche per quello che concerne il libero esercizio della farmacia.

Prega la Commissione di dichiarare se questa sia l'esatta interpretazione dell'articolo

COSTA crede che il concetto da cui è partita la Commissione nel formulare l'articolo 66 sia sostanzialmento diverso dalla interpretazione datavi dai preopinanti.

Però deve riconoscere che la dizione dell'articolo si presta ad un equivoco.

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, dice che la questione è anche più grave per motivo delle diverse condizioni nelle quali l'esercizio della farmacia si trova nelle varie provincie del Regno. Dalle manifestazioni e dai reclami di ogni specie che pervennero alla Commissione, questa si fece il concetto della estrema gravità della questione, senza poi considerare quella spesa che, dalla proclamazione pura e semplice della libertà dell'esercizio della farmacia, potrà derivare allo Stato.

La maggioranza della Commissione fu per l'opinione che si debba per ora intendere riservato anche il principio del libero esercizio della farmacia, intorno al quale il momento di pronunziarsi sarebbe poi quello in cui fosse presentato il progetto accennato nell'articolo in discussione. Che per ora le cose rimangano allo *statu quo* e che fra cinque anni sia presentato il nuovo progetto per regolare l'esercizio della farmacia, ecco il pensiero secondo il quale, a mente della Commissione, deve essere interpretato l'art. 66, sulla base del libero esercizio della farmacia.

GRIFFINI ringrazia l'onor. Digny delle date spiegazioni e ne prende atto.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che l'articolo 61 proposto dal Ministero scioglieva ogni quistione anche in ordine a questi vincoli relativi alle farmacie, vincoli, che ricordano purtroppo ancora l'epoca delle corporazioni delle arti e dei mestieri.

Espone alcune delle varie forme di vincoli e di privilegi in vigore in molte provincie.

Dichiara che qui non si tratta di nessuna proprietà da espropriare ma unicamente di riconoscere anche per la farmacia, la liberta che è ancora più antica dei privilegi e dei vincoli esistenti.

È certo però che il concetto dell'articolo del progetto ministeriale avrebbe potuto portare, esteso a tutte le farmacie che ne avessero il diritto, ad una spesa ingentissima.

Si è allora dimostrato opportuno, non già per i principî di diritto, che non pongono in dubbio la giustizia della libertà dell'esercizio delle farmacie, ma per una questione meramente finanziaria, di accogliere la formola proposta dalla Commissione, onde si abbia modo e tempo di informarsi, mercè le statistiche ed opportuni studi, della portata delle indennità da accordarsi e della misura delle medesime.

Quanto al principio, ripete che esso è fermamente convinto e vuole che anche in questa materia prevalgano i concetti della libertà.

COSTA domanda come possa conciliarsi la disposizione dell'art. 25, che stabilisce le norme per l'apertura e direzione di una farmacia, colle norme che si leggono in questo articolo. Propone che all'articolo medesimo si aggiunga un comma il quale dica che fino alla promulgazione della legge indicata nell'art 66 nulla è innovato nell'esercizio dell'arte farmaceutica.

ALVISI ringrazia il ministro delle sue spiegazioni, dichiarando che nessuno si oppone alla applicazione dei principî di libertà anche riguardo alla farmacia, purchè sieno salve la equità e la giustizia.

CANNIZZARO, relatore, ripete quanto fu detto dal presidente della Commissione, senatore Cambray-Digny, che cioè con quest'art. 66 non si è voluto pronunziare l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti. Essa non ha voluto pregiudicare nessuna questione come lo ha esplicitamente dichiarato nella sua relazione.

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, crede inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole Costa, perchè già nel contesto dell'articolo è detto che, durante il quinquiennio fissato per la presentazione del progetto

della nuova legge, i vincoli e privilegi esistenti riguardo all'esercizio della farmacia saranno mantenuti.

COSTA non insiste nel suo emendamento aggiuntivo.

Approvansi gli articoli 66 a 69 ultimo del progetto.

A richiesta del senatore Cambray-Digny, il progetto sarà rimesso alla Commissione per coordinarlo in conformità delle varianti ed aggiunte che vi sono state introdotte.

PRESIDENTE annunzia che il progetto approvato sarà votato a scrutinio segreto in altra tornata.

La seduta è levata alle ore 6 1|4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 30 aprile 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2, 30.

PULLE', segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato.

SEISMIT-DODA parla sul processo verbale. Ricorda come oggi si inauguri in Milano un monumento ad Agostino Bertani; e crede che la Camera elettiva non può rimanere estranea alle onoranze che al grande italiano tributa la città delle Cinque Giornate. Propone che la Presidenza invii un telegramma di consentimento in questa solennità, al sindaco di Milano.

PRESIDENTE si associa a questa proposta e la pone a partito.

(E' approvata).

BONFADINI ricorda come fu stabilito dalla Camera che la discussione delle cose d'Africa si facesse tre giorni dopo la distribuzione dei documenti relativi, ossia del Libro Verde.

Ora, stabilita la giornata di mercoledì per la discussione, è dolente che i documenti stessi non sieno ancora distribuiti ai deputati, mentre essi sono già stati pubblicati in estratto da giornali.

PRESIDENTE può assicurare l'onorevole Bonfadini, che nè dalla Segreteria della Camera nè dalla Tipografia sono stati distribuiti i documenti che furono presentati manoscritti, e che non sono di dominio pubblico finchè stampati e distribuiti.

DAMIANI, sotto-segretario per gli affari esteri, afferma esplicitamente che nessuna comunicazione è stata fatta dal Ministero degli affari esteri. Non aggiunge altro per ora, ma riservasi di dare, ove richiesto, qualche particolare.

PRESIDENTE conferma che nè il personale della Camera nè la Tipografia hanno assolutamente nessuna responsabilità della cosa.

BONFADINI si riserva di presentare formale interpellanza su questo argomento, che egli ritiene della massima gravità.

DI CAMPOREALE rileva che l'onorevole Damiani escludendo che alcuna comunicazione sia partita dal Gabinetto degli affari esteri ammette pure che potrebbe dare qualche schiarimento. Lo invita a darlo.

PRESIDENTE crede che la Camera non dovrebbe entrare in particolari che non sarebbe opportuno fare oggetto di discussione. L'onorevole Damiani potrà fare le sue comunicazioni alla Presidenza.

DAMIANI, dopo l'invito dell'onorevole Di Camporeale, crede di dover dire quello che sa senza mistero.

Afferma questo particolare: che alla negativa data dal Gabinetto che nessun documento sarebbe stato comunicato alla stampa, fu risposto da quei che ne facevano richiesta, che si sarebbero rivolti altrove.

PRESIDENTE ritiene per ora chiuso l'incidente.

(Il processo verbale è approvato).

Interrogazione del deputato Gabelli al Ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE dà lettura della seguente interrogazione dell'onorevole Gabelli:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla pubblicazione delle statistiche ferroviarie ».

GABELLI FEDERICO, non potendo, per le nuove disposizioni del regolamento, chiarire i motivi della sua interrogazione, dichiara di convertirla in interpellanza.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, propone che l'interpellanza sia svolta sabato.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali.

PRESIDENTE ricorda che nella tornata precedente fu incominciata la discussione sull'articolo 20 relativo alla tassa sul gas.

CURIONI svolge il seguente emendamento aggiuntivo:

« I fabbricanti del gas potranno rivolersi della tassa verso i consumatori coi quali hanno contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE avverte l'oratore che il suo emendamento è già stato accolto nella nuova formula dell'articolo 20 concordata tra la Commissione ed il Ministero nei seguenti termini:

« Il dazio consumo sul gas adoperato ad uso di illuminazione potrà essere portato fino al massimo di centesimi tre per metro cubo.

« I comuni potranno essere autorizzati, sopra loro domanda, a riscuotere la tassa direttamente dai fabbricanti, in conformità alle indicazioni dei libri e dei contatori degli stabilimenti, e secondo le norme di speciali regolamenti comunali da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Per la vigilanza sulle fabbriche saranno osservate le norme dell'articolo 23 della legge del 3 luglio 1864, n. 1827.

« Nei regolamenti saranno pure stabilite le pene per le contravvenzioni entro i limiti dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3018, e dell'articolo 21 della citata legge del 3 luglio 1864 n. 1827.

« I fabbricanti del gas potranno rivalersi della tassa verso i consumatori, coi quali esistessero contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge. »

CURIONI ringrazia il Ministero e la Commissione d'avere accolto la sua proposta.

GIORDANO ERNESTO non comprende se siasi voluto con questo articolo stabilire una tassa di fabbricazione o di consumo; parendogli le diverse parti di quest'articolo contraddittorie.

MAGLIANI, ministro delle finanze, risponde che quest'articolo mantiene e regola la tassa di consumo sul gas, agevolandone soltanto il modo di riscossione, ciò che non muta l'essenza della tassa stessa; come non la muta la comminatoria di pene che è una conseguenza del sistema di riscossione che questa disposizione autorizza.

GIORDANO ERNESTO ringrazia il ministro delle dategli spiegazioni.

SONNINO ritira il suo emendamento, essendo esso stato accolto nella nuova formula concordata.

PAIS crede che nessun comune vorrà attuare una tassa che aggraverà maggiormente i consumatori; mentre la produzione del gas è esuberantemente rimuneratrice.

In conseguenza propone che si ritorni all'articolo qual'era stato originariamente proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione.

MAGLIANI, ministro delle finanze, ripete che il Ministero ha inteso non già di proporre una tassa di produzione, giacchè le industrie in Italia hanno bisogno di essere sorrette, e già sono colpite dalla tassa sulla ricchezza mobile; ma soltanto di rendere possibile ai comuni l'attuazione della tassa di consumo sul gas, già consentita dalla legislazione in vigore.

CURIONI nota che, comunque si consideri, la tassa sul gas ricadrà sempre sui consumatori.

PAIS è dolente che l'onorevole ministro si ricordi un po' troppo tardi della protezione che meritano le industrie, specialmente quelle meno fiorenti di quella del gas. Assicura del resto che una tassa di produzione non potrebbe ricadere sui consumatori perchè le Società del gas temerebbero d'essere soppiantate dalla luce elettrica.

FAGIUOLI, relatore, si associa alle dichiarazioni del ministro, e mantiene la nuova formola dell'articolo.

PLEBANO dichiara di essere favorevole al concetto di una tassa sul gas, ma non crede necessario di introdurre nell'articolo disposizioni troppo fiscali. Propone quindi la soppressione del terzo e del quarto capoverso.

MAGLIANI, ministro delle finanze, difende come indispensabili le disposizioni contenute nel terzo e nel quarto comma, e prega l'onorevole Plebano di non insistere.

PAIS insiste nelle sue osservazioni, e nella sua proposta.

PLEBANO ripete al ministro non essere necessarie le disposizioni cui ha accennato; ma non farà proposta formale.

Si approva l'articolo 20).

PRESIDENTE. Ora torneremo indietro cioè all'articolo 16 come è stato concordato tra il Ministero e la Commissione.

« L'esenzione concessa alle Società cooperative dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, riguarda le distribuzioni di generi di prima necessità, fatte dalle Società stesse ai propri soci effettivi pei bisogni loro e delle loro famiglie, purchè il consumo segua nel loro domicilio o nel luogo del lavoro, e purchè la distribuzione non abbia scopo di lucro, o di una rimunerazione al capitale sociale superiore al 5 per cento.

« L'esenzione non riguarda la tassa di macellazione nè il dazio di consumo sugli alcool, liquori e vini di lusso.

« La tassa di esercizio e rivendita, che fosse imposta in surrogazione di quella di minuta vendita nei comuni chiusi, non potrà essere applicata a carico delle Società cooperative.

« Le Società cooperative dovranno comunicare all'ufficio municipale lo statuto da cui risulti il carattere della Società stessa, ferma l'osservanza delle disposizioni del Codice di commercio per quelle che si costituiranno dopo la promulgazione della presente legge.

« Ogni anno le Società cooperative dovranno altresì depositare all'ufficio municipale l'elenco dei soci e delle loro famiglie e il nome degli amministratori e del direttore.

« Le contravvenzioni al disposto del presente articolo saranno punite a norma delle leggi in vigore sul dazio consumo. In caso di recidiva la Società contravventrice potrà essere dichiarata decaduta dalla esenzione daziaria, mediante decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

PELLEGRINI non approva la nuova formola proposta, poichè crede che non valga a togliere le dispute a cui diede luogo l'applicazione dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1870, e anzi valga a perpetuare l'equivoco di concedere l'esenzione anche a Società cooperative che non abbiano ragione di domandarla e di ottenerla.

Domanda dunque alla Commissione se tutte le società cooperative debbano godere il beneficio di questa legge; e in caso diverso, chiede sia determinato a quali la legge debba applicarsi. Propone quindi che si aggiungano, dopo le parole *Società cooperative*, le altre: composte di cittadini non inscritti nei ruoli delle imposte dirette erariali.

Nota poi che sulle carni, secondo la legge 3 luglio 1864, non sono imposte due tasse, cioè di macellazione e di consumo, ma una sola: vale a dire la tassa di consumo che, nei comuni aperti, si percepisce all'atto della mattazione; per modo che non hanno ragione di essere le prime parole del secondo comma, le quali sono in contradizione col concetto che si vuole stabilire nell'articolo.

Combatte pure l'ultimo capoverso dell'articolo con cui si stabilisce una giurisdizione sovrana, e si vuol far risalire al Capo dello Stato la responsabilità di far dichiarare la decadenza dal privilegio.

Trova, in ultimo, strano che le Società debbano rispondere dell'esito dei generi venduti ai soci; e se anche questa indagine vuol farsi, chiede si faccia almeno con un giudizio contradittorio

LUPORINI combatte il secondo capoverso che crede possa far nascere qualche equivoco, qualora la Commissione intenda che l'esenzione alle cooperative non debba estendersi, quanto alle carni, anche al dazio consumo.

Propone quindi si dica, invece di: *tassa di macellazione*, che l'esenzione non riguarda *il dazio consumo sulle carni* nè quello, ecc., come nella proposta della Commissione.

MAFFI combatte le obiezioni dell'onorevole Pellegrini, ed accetta l'articolo nuovamente formulato dalla Commissione che ringrazia per aver accolto le proposte da lui fatte. Dichiara però di non concordare nel secondo comma, parendogli giusto che le Società cooperative debbano essere esenti quanto alle carni, anche dal dazio consumo, e solamente debbano pagare la tassa di mattazione.

Osserva poi che non sempre gli operai possano consumare i generi alimentari dove lavorano, e prega la Commissione di trovare una formula più precisa.

PLEBANO chiede che al primo comma invece di: *scopo di lucro o di rimunerazione*, si dica: *di lucro ossia di* ecc.

Trova poi superfluo il secondo capoverso.

PALBERTI ritira il suo emendamento.

FAGIUOLI, relatore, difende la proposta della Commissione, dichiarando che il beneficio di questa legge si deve intendere esteso soltanto alle Società cooperative enunciate nella legge del 1870, tenuto conto delle nuove disposizioni del Codice di commercio; ma non può consentire coll'onorenole Pellegrini nel concetto di escludere dalle Società stesse coloro che possiedono qualche cosa.

Quanto al dazio consumo sulle carni, osserva che, fino dalla precedente seduta, la Commissione spiegò l'equivoco oggi segnalato dall'onorevole Pellegrini, e dichiara che non può consentire all'esenzione delle carni dal dazio consumo. Quindi non accetta la proposta dell'onorevole Maffi.

Giustifica anche le disposizioni dell'ultimo comma che sono una garanzia per le Società, poichè il decreto Reale non può intervenire se non dopo due contravvenzioni regolarmente accertate dai tribunali ordinari.

Prega infine l'onorevole Luporini di non insistere perchè, dopo la discussione fatta, non vi può essere dubbio circa il significato dell'articolo.

Spera che la Camera vorrà approvare l'articolo proposto della Commissione.

PELLEGRINI crede che purtroppo l'attuale articolo non toglierà le discrepanze nella giurisprudenza.

Non sa vedere se siasi realmente stabilito che le carni siano a favore delle Società cooperative esentate dal dazio di macellazione. Non sa poi capire perchè due sentenze debbano bastare a togliere la personalità civile alle Società cooperative; quindi crede il procedimento sia manchevole ed anche incostituzionale.

LUPORINI insiste nel dimostrare che il testo proposto dalla Commissione non stabilisce in modo preciso che le Società cooperative debbano pagare il dazio di consumo sulle carni. Crede che l'equivoco così mantenuto, darà luogo ad una infinità di liti.

ARMIROTTI insiste nello spiegare il significato dal suo emendamento. Spera che la Camera, dopo tante dichiarazioni a pro' delle classi lavoratrici, vorrà essere coerente non approvando che le Società, cooperative debbano pagare il dazio sulle carni. Spiega come ciò non sia un privilegio. Desidererebbe infine che si modificasse alquanto la forma dell'articolo.

Dimostra come stando alla sua proposta, le finanze comunali non sarebbero danneggiate, perchè sgravando le carni, si pagherebbe sempre il dazio sul vino e sui liquori.

FERRARIS MAGGIORINO fa notare come le dichiarazioni dell'onorevole relatore sull'impiego degli utili delle Società cooperative, non siano perfettamente conformi con quelle del ministro, e dimostra che il principio sostenuto dall'onorevole relatore è in perfetta contradizione col Codice di commercio.

Spera che il ministro vorrà fare dichiarazioni che levino ogni dubbio. Desidererebbe pure che si togliesse la clausola mercè la quale le Società cooperative sono costrette ogni anno a redigere il ruolo dei soci e delle loro famiglie, e dimostra come ciò, in certi casi, sia difficile e impossibile.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dimostra che la legge del 1870 non esenta, a pro delle Società cooperative, la carne dal dazio di consumo.

Crede opportuno che si mantenga la proposta della Commissione,

mercè la quale vien determinato che i consumi non debbono farsi nei locali della Società.

Spiega infine all'onorevole Ferraris che il carico dell'elenco annuo dei soci, non è per la Società così grave come egli ha creduto.

PALBERTI intese le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che si uniforma al concetto espresso dalla Commissione sull'impiego degli utili delle Società cooperative, presenta il seguente emendamento:

« Aggiungere al primo comma le seguenti parole: « Oltre al fondo di riserva nel minimo obbligatorio determinato dall'art. 182 del Codice di commercio. »

COMINI dimostra come non sia esatta la interpretazione, che il ministro ha dato all'art. 5 della legge del 1870. Cita in proposito la sentenza della Cassazione di Roma in data del 29 aprile 1887. Questa stessa interpretazione hanno dato all'articolo molti deputati fra i quali anche gli onorevoli Sella, Macchi, e Luzzatti. Spera che la Camera non vorrà ora tornare indietro su questi principii liberali.

PRESIDENTE legge i diversi emendamenti.

FERRARIS MAGGIORINO domanda all'onorevole ministro delle finanze se accetta l'emendamento dell'onorevole Palberti, che toglie alle Società cooperative un diritto che è loro conceduto dal Codice di commercio.

MAGLIANI, ministro delle finanze, non crede che accettando l'aggiunta dell'onorevole Palberti si deroghi al Codice di commercio.

FAGIUOLI, relatore, fa identiche dichiarazioni.

(Approvasi il primo comma. — Posta a partito l'aggiunta dell'onorevole Palberti è approvata. Non è approvato l'emendamento proposto al 2° comma, dagli onorevoli Maffi, Comini ed Armirotti; è parimenti respinto l'emendamento dell'onorevole Plebano; è invece approvato l'emendamento Luporini accettato dalla Commissione e dal ministro; è respinta la soppressione della seconda parte dell'ultimo comma proposta dall'onorevole Pellegrini; e dopo prova e controprova è approvato l'articolo nel suo complesso).

PRESIDENTE mette in discussione l'articolo 21 del disegno di legge della Commissione:

« È assegnata ai comuni la tassa stabilita dall'articolo 63 della legge sul bollo (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2077, sul prodotto lordo dei teatri e dei luoghi chiusi nei quali vengono dati spettacoli ed altri trattenimenti pubblici ».

CUCCHI LUIGI propone la seguente aggiunta:

« Gli agenti designati dal comune avranno diritto di controllare personalmente gli incassi anche mediante l'esame dei registri dell'azienda ».

FAGIUOLI, relatore, non crede necessaria l'aggiunta dell'onorevole Cucchi e lo prega di non insistere.

MAGLIANI, ministro delle finanze, non può accettare l'aggiunta dell'onorevole Cucchi; la tassa continuerà ad essere riscossa come si è fatto finora.

CUCCHI LUIGI non insiste.

(Posto a partito l'articolo, è approvato).

PRESIDENTE mette in discussione il seguente articolo 22, ora 24, concordato tra la Commissione ed il Ministero:

« I comuni sono autorizzati ad imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni entro le limitazioni e con le esenzioni stabilite negli articoli seguenti.

« Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto delle abitazioni. Il fitto reale è determinato dalle locazioni. Quello presunto è stabilito mediante confronto, con le abitazioni, poste in parità di condizione.

« Nell'accertamento del valore locativo si tiene conto delle dipendenze, come parchi, giardini, scuderie, rimesse e fienili.

« La tassa sul valore locativo è riscossa a carico di chi usufruisce l'abitazione.

« Se una stessa abitazione è usufruita da più persone insieme conviventi, il comune ha azione solidaria contro tutte per la riscossione della tassa. »

CURIONI dopo la nuova forma data all'articolo dalla Commissione, ritira il suo emendamento.

GIANOLIO fa osservare quanti inconvenienti possono nascere dalla parola usufruire che è nel penultimo comma dell'articolo e della solidarietà stabilita nell'ultimo comma. di quest'articolo.

Crede che bisognerebbe coordinare questa legge colle disposizioni del Codice civile sui privilegi.

Propone siano soppressi gli ultimi due capoversi, e si voti l'articolo per divisione.

FAGIUOLI, relatore, dà spiegazioni all'onorevole Gianolio; crede che sarebbe assai difficile coordinare, come egli ha detto, questa legge colle disposizioni sui privilegi.

BENEDINI propone che all'ultimo comma dopo le parole « insieme conviventi » si dica ognuna di esse è solidalmente responsabile pel pagamento della tassa

FAGIUOLI, relatore, non accetta.

PRESIDENTE mette a partito la prima parte dell'articolo, esclusi i due ultimi capoversi.

(È approvata; è pure approvato il penultimo comma; l'emendamento Benedini all'ultimo comma è respinto, approvansi invece l'ultimo comma, e l'articolo nel suo complesso).

Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Comunicazione di domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interpellanza dell'onorevole Bonfadini.

« Il sottoscritto domanda d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, intorno alla pubblicazione di una parte del Libro Verde fatta da alcuni giornali, prima che i documenti stessi fossero comunicati ai membri del Parlamento. »

CRISPI, presidente del Consiglio, saputo lo spiacevole fatto al quale si riferisce l'interpellanza ha ordinato un'inchiesta. Provvederà quando l'inchiesta sia condotta a termine; ed allora sarà in grado di rispondere alla interpellanza.

PRESIDENTE, in principio di seduta, ebbe già a dire risultargli dalle indagini fatte, che la pubblicazione non poteva essere avvenuta per colpa degli Uffici nè della tipografia della Camera. Poichè il presidente del Consiglio ha ordinato un'inchiesta, la Presidenza della Camera vedrà se sarà il caso di fare un'inchiesta anch'essa.

BONFADINI, giacchè l'onorevole ministro ha ordinato un'inchiesta, come egli desiderava, non ha difficoltà che rimanga per ora sospesa la sua domanda d'interpellanza.

La seduta termina alle 6,35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 30. — Il *Daily Croniche* ha dal Cairo: « Molti rifugiati, venuti da Wady-Halfa e da Ondurman, riferiscono che il Mahdi fu ucciso dal suo luogotenente, il quale prese il potere con un proclama che invita tutti i credenti ad unirsi ai Dervisci, che conquistarono l'Abissinia, e costrinsero gli italiani a lasciare Massaua. Questo proclama che circola in tutto l'Alto Egitto, produsse sugli indigeni un grande effetto.

MASSAUA, 30. — Ieri il generale Baldissera è rientrato in Massaua ed assumerà fra giorni il comando della Piazza e la direzione degli affari della Colonia.

Il colonnello Baratieri prese provvisoriamente il comando delle truppe rimaste a Saati.

Secondo notizie dall'interno, è sorto un dissenso fra Ras Alula e Ras Mikael, e sarebbe stato provocato dalle gravi perdite che il corpo di Ras Mikael ebbe durante la marcia col Negus.

MASSAUA, 30. — Si conferma essere scoppiati gravi dissidi fra i capi abissini e particolarmente fra Ras Alula e Ras Mikael.

Re Menelik, con il suo esercito è a Debra Tabor.

BERLINO, 30. — Il bollettino sullo stato di salute dell'imperatore, pubblicato stamane, dice:

« L'imperatore ha passato una buona notte. Stamane è quasi senza febbre. Lo stato generale di S. M. è invariato. »

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 30 aprile 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 35	97 35	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	452 »	452 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	468 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	800 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1180 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	480 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	575 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1150 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2020 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	100 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	215 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	280 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	615 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	100 20
	Parigi	*chèques*	»	»	100 87 1/2
2	Londra	90 g.	»	»	25 38
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 27 aprile
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Rendita italiana 5 % 1ª grida 97 60 fine pross.

Az. Ferr. Mediterranee 624 50, fine pross.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1454, 1455, 1460, 1462, fine pross.

Az. Soc. Immobiliare 1105, 1107 fine pross.

TURINO RAFFAELE Gerente — Tip. della Gazzetta Ufficiale